



**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA  
PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE VIOLENZE  
NEI CONFRONTI DELLA PERSONA E DELLA COMUNITA' FAMILIARE**

Siglato fra

la Presidenza della Regione – anche nell'ambito delle attribuzioni prefettizie spettanti al Presidente della Regione, la Presidenza del Tribunale di Aosta, l'Ordine degli Avvocati di Aosta, la Procura della Repubblica di Aosta, la Questura di Aosta, il Comando Gruppo Valle d'Aosta dei Carabinieri, il Comando Regionale della Valle d'Aosta della Guardia di Finanza, il Comando del Corpo Forestale della Valle d'Aosta, i Servizi sociali della Regione Autonoma Valle d'Aosta, l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, la Sovrintendenza agli Studi della Regione Autonoma Valle d'Aosta, l'Ufficio della Consigliera di Parità della Regione Autonoma Valle d'Aosta, il Centro Antiviolenza di Aosta, l'Ordine dei Giornalisti della Valle d'Aosta

*Promozione a cura della:*

**PROCURA DELLA REPUBBLICA di AOSTA**  
**Dipartimento d'indagine per la persona e la comunità familiare**

*e della:*

**QUESTURA DI AOSTA**  
**Squadra Mobile**

**Premessa: la necessità di un'attività sinergica di prevenzione e contrasto**

Il presente protocollo ha lo scopo di promuovere un'azione sinergica ed un più intenso scambio informativo fra le istituzioni sul territorio della Valle d'Aosta, per la prevenzione ed il contrasto della violenza nei confronti dei soggetti vulnerabili.

Per atti di violenza si intendono tutti quegli atti che determinano o sono suscettibili di provocare un danno fisico, sessuale, psicologico o economico o una sofferenza, comprese le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata. Particolare attenzione sarà posta alla violenza contro la comunità familiare, cioè a tutti gli atti violenti che si verificano all'interno del nucleo familiare o comunque tra persone che siano o siano state legate da un rapporto di sangue e/o affettivo, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

La violenza in tutte le sue forme rappresenta *sempre* una violazione di diritti fondamentali e una forma di discriminazione, *eppure* essa è più subdola e odiosa allor quando è rivolta nei confronti della parte più vulnerabile di un rapporto – per sesso, condizione, età o infermità.

La prevenzione della violenza e l'azione di contrasto alla stessa sono un obiettivo fondamentale delle istituzioni firmatarie del presente protocollo d'intesa, nell'ottica di protezione e promozione della persona come individuo facente parte della comunità, che deve caratterizzare costantemente lo svolgersi del servizio pubblico.

Ai fini di un migliore coordinamento ed in definitiva di una migliore azione di prevenzione, protezione e promozione, le autorità firmatarie ritengono d'utilità adottare il presente protocollo d'intesa, avente ad oggetto essenzialmente la ripartizione degli specifici compiti di ciascuno e la disciplina di un costante e proficuo scambio di informazioni.

Nel corso della riunione svoltasi in data 30 maggio 2018 presso la sala di Piazza dell'Accademia di Sant'Anselmo, sede del palazzo regionale che ospita la Sezione di Polizia Giudiziaria in forza alla Procura della Repubblica, con la partecipazione di tutti i soggetti firmatari del presente Protocollo, si è condivisa la necessità di un'attività di coordinamento e dell'elaborazione di strategie condivise per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di violenza nei confronti dei soggetti più deboli e della comunità familiare – con particolare riferimento alle violenze sessuali, allo *stalking*, ai maltrattamenti in famiglia, alle violazioni degli obblighi di assistenza familiare, alle elusioni dei provvedimenti giudiziali afferenti minori o incapaci.

Per raggiungere gli obiettivi preposti è necessario avvalersi delle competenze e del contributo di ciascuno dei firmatari medesimi, allo scopo di implementare il sistema, ottimizzare risorse ed energie, migliorare la qualità delle risposte offerte alla comunità dai servizi interessati, mantenere un rapporto di costante interlocuzione fra le diverse componenti che operano nel settore.

Per un'efficace azione di contrasto alla violenza nei confronti dei soggetti vulnerabili è necessario che l'approccio alle vittime avvenga ad opera di personale il più possibile specializzato e secondo regole condivise, al fine di garantire sia l'azione di prevenzione, sia la protezione della persona offesa ed infine la promozione di una fase risocializzante per tutti i protagonisti.

Una risposta istituzionale che ambisca ad essere realmente efficace richiede misure multisettoriali in assenza delle quali l'intervento della Magistratura – che pur continua a mantenere un ruolo centrale – può risultare non risolutivo.

Solo responsabilizzando e coinvolgendo tutti gli attori, istituzionali e non, può attuarsi un efficace contrasto al fenomeno delittuoso di interesse, senza dimenticare la necessità di impedire da un lato la reiterazione o la degenerazione delle condotte violente, e dall'altro la c.d. "vittimizzazione secondaria" della persona offesa, che dovrà essere il più possibile aiutata a superare, piuttosto che meramente a rivivere, i piccoli o grandi traumi subiti.

Per gli autori di reati violenti sono poi auspicabili interventi di risocializzazione e trattamento anche al fine di costruire percorsi di consapevolezza.

In tale ottica di tutela della persona offesa – ma anche degli ulteriori attori coinvolti – particolare attenzione andrà prestata alla riservatezza ed al rapporto con i media. Al fine di contrastare una rappresentazione banalizzante delle condotte violente, sarà importante la collaborazione dell'Ordine dei Giornalisti che, esercitando una propria competenza istituzionale, vigila sul rispetto di quanto previsto dai codici deontologici.

### **Il quadro normativo di riferimento: evoluzione recente**

La normativa afferente lo specifico settore della violenza alla persona è in costante evoluzione, in uno con il sentire sociale, sempre più attento alla tematica – anche grazie al crescente interesse di politica ed operatori dei mass media.

Dapprima la legge 23 aprile 2009, n. 38, recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*", oltre ad introdurre una nuova figura di reato (art. 612 *bis* c.p., atti persecutori), ha apportato modifiche al codice penale e a quello di procedura penale volte ad assicurare un più efficace contrasto al fenomeno della violenza sessuale, introducendo altresì la misura preventiva dell'ammonizione del Questore.

La legge 15 ottobre 2013, n. 119, c.d. legge sul femminicidio recante "*disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere...*", ha apportato ulteriori modifiche al codice penale e a quello di procedura penale introducendo diverse misure ed opportunità per rafforzare la tutela delle donne vittime di violenza ed i figli di esse.

In ambito sovranazionale, la Direttiva del 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 – attuata in Italia con D. Lgs. 15 dicembre 2015 n. 112 – ha istituito norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

In seguito la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, (cd. Legge di stabilità 2016) all’art. 1 co. 790 e 791 ha previsto l’istituzione, nelle Aziende sanitarie e ospedaliere, di un percorso di protezione a tutela delle persone vittime dell’altrui violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori, nonché la definizione di apposite Linee guida nazionali, volte a rendere operativo il percorso, dettate con D.P.C.M. del 24 novembre 2017.

Con la legge 20 maggio 2016, n. 76 – c.d. legge Cirinnà – è stata approvata la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”; il D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 6 di conseguenza ha apportato “Modifiche ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili”.

Da ultimo abbiamo la legge 23 giugno 2017, n. 103 – c.d. riforma Orlando recante in generale ampie “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale ed all’ordinamento penitenziario” – ed i successivi decreti attuativi, fra cui spiccano il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha introdotto il principio della riserva di codice ed ha inserito nel corpo del codice penale il nuovo art. 570 bis, ed il D.Lgs. 21 marzo 2018, n. 36 che ha apportato rilevanti modifiche in materia di procedibilità dei reati.

Il 23 novembre 2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato il “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020” articolato secondo quattro “Assi”: Prevenzione; Protezione e sostegno; Perseguire e punire; Assistenza e promozione.

Non può essere infine dimenticata la fondamentale giurisprudenza europea di cui alla sentenza Talpis c. Italia (corte Europea dei diritti dell’Uomo, Sezione prima, 2 marzo 2017, n. 41237/14), la cui massima può essere riassunta nei termini che seguono: dagli artt. 2 e 3 CEDU scaturisce, a carico degli Stati, sia l’obbligo positivo di proteggere le persone vulnerabili, fra cui rientrano le vittime di violenze domestiche, attraverso misure idonee ad evitare aggressioni alla vita ed all’integrità fisica delle stesse, sia il dovere, per le autorità pubbliche, di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo.

Le novità sopra citate hanno introdotto elementi innovativi concernenti sia gli aspetti investigativi e giudiziari sia gli obblighi di tutela delle vittime, quali obiettivi essenziali nel quadro generale delle azioni di contrasto in particolare alla violenza nei confronti dei soggetti deboli.

I principi e gli obiettivi ispiratori di normativa e giurisprudenza appena richiamate hanno in tempi recentissimi portato anche alla Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a violenza di genere e domestica – atto rivolto in special modo ai Magistrati ma contenente indicazioni e principi applicabili a più ampio raggio.

Alle luce delle considerazioni su esposte gli enti e le istituzioni firmatarie:

## CONVENGONO QUANTO SEGUE

### **1) Finalità del protocollo**

il presente protocollo si prefigge i seguenti obiettivi fondamentali:

- tutela e sostegno delle fasce vulnerabili della popolazione vittime di violenza;
- analisi, rilevazione statistica e monitoraggio del fenomeno nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – “codice in materia di protezione dei dati personali”;
- cooperazione fra i firmatari e coordinamento delle azioni, anche a fini preventivi;

- formazione degli operatori e specializzazione nel trattamento delle singole fattispecie di reato;
- attuazione di percorsi educativi e informativi a vantaggio delle vittime in ordine agli strumenti e alle modalità di tutela;
- maggiore attenuazione possibile del fenomeno della c.d. “vittimizzazione secondaria”;
- interventi sul territorio volti a contrastare i fattori che favoriscono l’emersione di violenza;
- iniziative volte a facilitare l’assistenza e il sostegno delle vittime della violenza

L’accordo è aperto ad ulteriori contributi che nel tempo potranno essere forniti da altri enti, pubblici o privati, operanti sul territorio regionale, come meglio specificato all’art. 12.

## **2) Tavolo permanente di confronto e referenti**

È istituito un tavolo permanente di confronto volto a verificare l’attuazione e l’implementazione del presente protocollo d’intesa, nonché lo studio di iniziative rivolte alla popolazione residente sul territorio, per la conoscenza del presente testo e degli strumenti di tutela disponibili.

Il tavolo permanente si riunisce con cadenza tendenzialmente annuale su iniziativa degli enti promotori (Procura della Repubblica e Questura di Aosta) o di altra istituzione firmataria.

Ciascun ente firmatario del presente protocollo si impegna ad individuare e comunicare uno o più referenti per l’attuazione di quanto in esso previsto.

## **3) Iniziative nel settore penale a cura del Tribunale e della Procura della Repubblica**

La Presidenza del Tribunale e la Procura della Repubblica di Aosta, nell’ambito delle proprie competenze e prerogative istituzionali, impartiranno ai rispettivi Uffici le direttive ritenute più opportune per il perseguimento degli obiettivi del presente protocollo.

Con provvedimento del 27 aprile 2018 la Procura della Repubblica – Dipartimento d’indagine per la persona e la comunità familiare – ha già impartito puntuali direttive alle Forze di Polizia operanti sul territorio, perseguendo molte delle finalità comuni al presente protocollo d’intesa. Si è inoltre inteso aggiornare la Polizia Giudiziaria circa le evoluzioni normative e giurisprudenziali, richiamare il principio guida di tutela (intesa come *protezione e promozione*) della persona, dettare istruzioni operative per la fase d’indagine in riferimento a singole fattispecie di reato.

Inoltre:

- Il Tribunale provvederà a dare tempestiva comunicazione non solo alla Procura (*ex art. 331 c.p.p.*) ma anche agli altri enti firmatari ritenuti potenzialmente interessati, delle procedure in cui una delle parti od entrambe abbiano assunto nell’atto introduttivo o in corso in giudizio, con riferimento specifico puntuale e supportato da deduzioni probatorie sufficientemente circostanziate, che componenti del nucleo familiare siano stati oggetto di reiterate violenze fisiche, psicologiche, economiche o di natura sessuale. Resta naturalmente attribuita alla prudente valutazione del Giudice la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza, nel rigoroso rispetto del disposto dell’art. 331 c.p.p. citato: la trasmissione non dovrà infatti condurre ad un controproducente aumento o inasprimento del contenzioso, dovendo invece concretarsi in un puntuale rispetto degli adempimenti che la legge impone all’Autorità Giudiziaria a fronte dell’apprendimento di una notizia di reato perseguibile d’ufficio;

- a fini di monitoraggio, il Tribunale provvederà a tenere conto statistico ed a segnalare in sede di tavolo permanente il numero di sentenze di condanna ed ordinanze cautelari adottate in relazione ai reati di cui agli artt. 572, 609 *bis* ss., 612 *bis* c.p.. La rilevazione statistica dei dati avverrà in forma anonima, con riferimento sia ai rei che alle vittime, con modalità tali da monitorare il fenomeno così da consentire, ad opera delle competenti istituzioni territoriali, l’elaborazione di mirati interventi sociali finalizzati alla mitigazione delle cause di violenza;

- il Tribunale assumerà le opportune iniziative organizzative al fine di garantire la tempestività della risposta giudiziaria nelle ipotesi descritte, pianificando i ruoli di udienza e la trattazione dei processi aventi ad oggetto le fattispecie di cui sopra mediante attribuzione di priorità, in conformità alle previsioni di cui all'art. 132 *bis* comma 1 lett. a) *bis* disp. att. c.p.p. ed alla risoluzione del C.S.M. del maggio 2018 sopra citata, che ha richiamato la necessità di garantire ai processi *in subiecta materia* canali di trattazione preferenziale;

- il Tribunale di Aosta e la Procura della Repubblica si impegnano a collaborare ed a mettere in atto tutti gli accorgimenti di rispettiva competenza finalizzati ad evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria della persona offesa. A titolo esemplificativo, di fronte alla consumazione di reati in danno di persone vulnerabili, verrà presa in seria considerazione la possibilità di procedere con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza della persona offesa; sarà inoltre adottata ogni opportuna cautela per garantire la riservatezza della vittima e del nucleo socio-familiare di provenienza, nonché per evitare ove possibile la banalizzazione mediatica del fenomeno delittuoso;

- il Tribunale di Aosta e la Procura della Repubblica garantiscono il rispetto degli obblighi di legge relativi all'interlocuzione con il Tribunale per i Minorenni e con la Procura della Repubblica presso di esso incardinata, in ottica che intende superare il mero adempimento formale (*ex art. 609 decies c.p.*), per essere di fattiva collaborazione rivolta alla miglior tutela degli interessi della persona nel caso concreto. Allo stesso modo, particolare attenzione sarà rivolta all'interlocuzione fra il Tribunale Civile e la Procura della Repubblica, anche grazie all'attento esercizio delle attribuzioni che gli artt. 69-72 c.p.c. pongono in capo al Pubblico Ministero;

- anche la Procura della Repubblica provvederà al rilievo statistico del numero di iscrizioni per le fattispecie di interesse specifico del presente protocollo, curando in modo particolare il conteggio relativo al rapporto tra fascicoli iscritti e processi effettivamente instaurati;

- da un punto di vista procedurale, la Procura assumerà le opportune iniziative finalizzate a garantire la celerità delle indagini, la trattazione tempestiva e la tendenziale concentrazione dei procedimenti afferenti ad una stessa vicenda. Svolgerà l'attività investigativa e processuale in coerenza alle direttive fornite da ultimo dal Dipartimento per la persona e la comunità familiare e già in precedenza con il provvedimento prot. 1455 del novembre 2013. Adotterà ogni iniziativa finalizzata a coniugare l'efficacia delle scelte processuali con la tutela della vittima;

- la Procura della Repubblica si impegna a garantire la massima specializzazione possibile del personale che cura la fase delle indagini preliminari afferenti il fenomeno della violenza nei confronti dei soggetti deboli. Tanto in riferimento non solo al personale magistratuale ma anche a quello amministrativo ed alla Polizia Giudiziaria, in vista della cui formazione ed aggiornamento la Procura si adopera costantemente e concretamente;

- Procura della Repubblica e Polizia Giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni ed a seconda dei momenti di contatto con la persona offesa, garantiscono il rispetto degli obblighi informativi che la legge pone a tutela dei diritti della vittima;

#### **4) Compiti delle Forze dell'Ordine**

Le Forze dell'Ordine firmatarie del presente protocollo, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, tenendo presente il quadro di riferimento normativo in premessa citato, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Dipartimento per la persona e la comunità familiare della Procura della Repubblica con provvedimento del 27 aprile 2018, si impegnano a:

- sensibilizzare e formare adeguatamente i propri operatori per fronteggiare al meglio l'acquisizione di notizie di reato relative ad episodi di violenza in danno di persone vulnerabili;

- assicurare che la raccolta di denunce, querele, esposti e sommarie informazioni testimoniali avvenga in condizioni di rispetto della riservatezza ed in ambienti consoni a tale scopo, considerata la particolare condizione di fragilità psicologica in cui si trova la vittima di una violenza;

- favorire la partecipazione dei propri operatori a momenti di formazione ed aggiornamento promossi nell'ambito delle attività sviluppate in tal senso ai sensi del presente protocollo;
- coadiuvare nella raccolta ed elaborazione delle statistiche relative all'andamento dei fenomeni di violenza (nel rispetto del segreto istruttorio e d'ufficio nonché delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza) al fine di consentire un costante monitoraggio e l'attuazione di iniziative in linea con le finalità del presente protocollo;
- fornire alla vittime di violenza fisica e/o psicologica tutte le necessarie informazioni relative alle strutture operanti sul territorio che sono in grado di aiutare e sostenere le persone offese, a partire dal Centro Antiviolenza presente sul territorio. A tale proposito, le Forze dell'Ordine – che spesso sono chiamate ad intervenire in caso di violenza flagrante, dovendo adottare delle misure precautelari – assicurano una costante ed efficace interlocuzione con i servizi sociali e con le strutture protette, così che non manchi mai la disponibilità di un luogo sicuro ove ricoverare una vittima di violenza in situazioni emergenziali.

### **5) Iniziative ad opera della Presidenza della Regione Valle d'Aosta, anche nell'ambito delle attribuzioni prefettizie esercitate dal Presidente**

La Presidenza della Regione, nell'esercizio delle funzioni prefettizie attribuite al Presidente, opera in Valle d'Aosta per l'attuazione delle iniziative del Ministero dell'Interno e del Governo nell'ambito di attività del presente protocollo, anche promuovendo operazioni ed azioni da intraprendersi sulla base dei periodici momenti di verifica e di analisi congiunta.

A tal scopo, la Presidenza della Regione curerà, d'intesa con i soggetti firmatari del presente protocollo, la realizzazione di occasioni di confronto allargato sul tema, di divulgazione delle azioni condotte e dei risultati conseguiti nonché la messa a disposizione dei dati e del patrimonio di esperienza acquisiti dalla applicazione degli impegni contenuti nel presente protocollo.

La Presidenza della Regione assicurerà, altresì, l'impulso e il raccordo delle funzioni legislative ed amministrative regionali, attraverso gli Assessorati e le articolazioni dipartimentali, per perseguire gli obiettivi del presente protocollo e, in particolare, per:

- la diffusione delle informazioni sulle modalità di accesso e accoglienza specifiche dei luoghi di supporto alle vittime di violenza, al fine di indirizzare correttamente le stesse in caso di necessità;
- la promozione di azioni di prevenzione alla violenza ed iniziative di sensibilizzazione alle differenze ed alla parità tra i sessi, all'educazione al rispetto, alla non discriminazione, alla soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali;
- la promozione, la gestione ed il sostegno ad iniziative volte a diffondere i valori della tolleranza, della parità fra uomini e donne, della non discriminazione;
- la collaborazione con gli altri soggetti firmatari del presente protocollo per momenti coordinati di formazione degli operatori coinvolti nell'accoglienza, consulenza, orientamento e presa in carico delle vittime di violenza e dei minori che vi assistono;
- l'impegno ad individuare strategie di prevenzione e di intervento sulle cause e le situazioni che possono portare ad agire e a subire comportamenti di violenza – quali esemplificativamente povertà, emarginazione sociale e dipendenze da sostanze d'abuso;
- lo sviluppo di adeguate politiche sociali e culturali di sostegno tese al superamento di condizioni di disagio e di difficoltà, anche morale, di chi commette atti di violenza;
- il sostegno a progetti che mirano a garantire la necessaria tutela dei minori e degli altri soggetti deboli nell'attività giudiziaria, quali ad esempio i sistemi di audizione protetta.

## **6) Iniziative a cura dell’Azienda Sanitaria Locale e dei servizi sociali regionali**

A fronte della commissione di atti violenti, nell’ottica della repressione del fenomeno, un ruolo centrale assumono la visita sanitaria e la redazione del referto.

La persona offesa va accolta con umanità e con l’utilizzo di un linguaggio semplice e comprensibile, indi ascoltata con attenzione senza influenzarne in alcun modo il racconto con suggerimenti e suggestioni.

A disposizione della vittima, ove possibile, va messo un locale specificamente dedicato al racconto di quanto vissuto. Poiché spesso la persona offesa accede alla struttura sanitaria insieme al suo aggressore, è bene che l’ascolto avvenga in forma individuale e senza interferenze esterne.

Nell’accogliere una donna vittima di violenza, si farà applicazione delle “Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende Ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza” del 24.11.2017 del Presidente del Consiglio, dettate a norma dell’art. 1 commi 790 e 791 della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

Poiché il percorso terapeutico necessariamente si interseca con quello processuale penale, nell’esercizio della professione sanitaria è necessario attenersi a talune regole, il cui rispetto condiziona la successiva efficacia della tutela. In particolare:

- laddove la prestazione sanitaria sia richiesta in occasione di riferiti abusi sessuali, o comunque più in generale, in relazione a traumatismi non accidentali (maltrattamenti, lesioni etc.), è assolutamente necessario che la visita venga effettuata nel modo più completo possibile, rilevando ogni minima traccia, documentando quanto riscontrato anche con immagini, formulando giudizi di natura diagnostica e prognostica (anche) con l’utilizzo di termini comprensibili a chi non opera nel settore medico sanitario – dal momento che i referti saranno letti dalla vittima, dall’aggressore, dai rispettivi difensori e dalle Autorità Giudiziarie;

- una speciale attenzione dovrà essere assicurata alla raccolta anamnestica: molto spesso infatti, la prima narrazione della vittima in ordine alla violenza subita viene effettuata dinanzi al medico che procede alla visita. In tale contesto, è del tutto opportuno che il referto descriva non solo le evidenze fisiche, ma anche la condizione psicologica della persona offesa, con una corretta ed accurata trasposizione delle dichiarazioni rese dalla vittima in particolare in ordine alla genesi e alla collocazione temporale degli eventi;

- il referto dovrà riportare una descrizione quanto più possibile dettagliata e precisa delle dichiarazioni rese dalla vittima in ordine alle modalità dell’aggressione e al numero di aggressori: se è vero infatti per un verso che una compiuta narrazione del fatto rientra principalmente nelle attribuzioni degli organi inquirenti – Magistratura e Polizia Giudiziaria – è altrettanto vero che una descrizione sciatta e imprecisa delle dichiarazioni della vittima nel referto attestante la sussistenza di lesioni sarà certamente oggetto di strumentalizzazione in sede giudiziaria da parte di coloro che saranno chiamati a rispondere del fatto di reato.

Tanto premesso, l’Azienda Sanitaria Locale si impegna a:

- attuare e diffondere le disposizioni contenute nel presente Protocollo;

- promuovere e divulgare buone prassi, notizie, informazioni, aggiornamenti sulle tematiche in esame, oltre ai recapiti dei servizi impegnati nel sostegno e nell’assistenza alle vittime. A questo proposito andrà garantita costante ed efficace interlocuzione con le Forze dell’Ordine;

- adempiere agli obblighi di denuncia all’Autorità Giudiziaria che la legge (art. 331 c.p.p.) pone a carico degli operatori socio-sanitari quando a causa delle loro funzioni vengano a conoscenza di una fattispecie di reato perseguibile d’ufficio, anche quando non sia individuato il reo;

- redigere un documento a disposizione degli utenti delle strutture sanitarie che provveda ad illustrare, laddove sia presente una violenza, quali servizi e operatori (in particolare le strutture protette ed i Centri Antiviolenza) possano essere considerati punti di riferimento per l’accoglienza e per la presa in carico – illustrando in modo specifico i percorsi da seguire in presenza di situazioni di emergenza e/o di figli minori;

- contribuire al monitoraggio delle esperienze in atto sul territorio, valorizzando e diffondendo le azioni intraprese al fine di dare risposte operative ai bisogni concreti;
- coordinare una sostanziale integrazione tra interventi sanitari, socio-sanitari e sociali per assicurare una globalità di sostegno per tutto il territorio di riferimento. Non può ignorarsi che solo un'azione coordinata dei diversi operatori può portare al raggiungimento degli obiettivi di tutela, protezione e promozione della persona che animano il presente protocollo.

Dal canto loro i servizi sociali regionali:

- effettueranno un monitoraggio statistico delle situazioni portate alla loro attenzione ove siano ravvisabili situazioni di abbandono, degrado o violenza nei confronti di soggetti vulnerabili – per età, condizione, sesso o infermità;
- informeranno tempestivamente la Procura della Repubblica qualora ravvisino eventuali fattispecie di reato perseguibili d'ufficio e si renderanno disponibili per fornire alla predetta Autorità Giudiziaria un prezioso supporto in termini di conoscenza ed esperienza;
- cureranno la celere comunicazione, alla Procura della Repubblica ed alla Polizia Giudiziaria, delle situazioni di disagio economico non estemporaneo o indigenza che riguardino persone obbligate alla corresponsione di assegni di mantenimento in favore di *ex* coniugi o prole di età minore, per i quali si abbia notizia di un procedimento penale già instaurato ed avente ad oggetto le fattispecie delittuose di cui agli artt. 570 e 570 *bis* c.p.. Allo stesso modo si renderanno disponibili a fornire delucidazioni in merito, ove richiesti dalla Procura della Repubblica o dalla Polizia Giudiziaria;
- assicureranno una costante collaborazione con le Forze dell'Ordine, in particolare riguardo alla gestione delle situazioni emergenziali di violenza flagrante, allor quando è necessario proporre alla persona offesa – ed eventualmente a minori che a questa facciano riferimento affettivo – il ricovero in una struttura protetta

## **7) Adempimenti a cura della Sovrintendenza regionale agli Studi**

L'Ufficio scolastico si impegna, nell'ambito delle proprie competenze a:

- collaborare con gli altri firmatari del presente Protocollo per diffondere le informazioni sulle modalità di accesso e accoglienza specifiche dei luoghi territoriali di supporto alle vittime di violenza, al fine di indirizzare correttamente le stesse in caso di necessità – eventualmente diffondendo il documento di cui al punto precedente messo a disposizione dall'A.S.L.;
- sostenere le scuole nel loro ruolo di porte di primo ascolto informale;
- promuovere e supportare di concerto con le Direzioni Scolastiche e gli insegnanti referenti, azioni di prevenzione alla violenza, tramite la realizzazione di iniziative di: A) formazione e sensibilizzazione alle differenze ed alla parità tra i sessi; B) educazione all'affettività, al rispetto, alla soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali; C) informazione circa le norme e gli strumenti di tutela disponibili in materia.

Tutti gli operatori scolastici rivestono qualifiche pubblicistiche *ex* artt. 357, 358 c.p., e pertanto sono obbligati a segnalare all'A.G. i reati procedibili d'ufficio appresi nell'esercizio delle loro funzioni, incorrendo in caso di inosservanza dell'obbligo, nella consumazione del reato di cui agli artt. 361, 362 c.p. L'obbligo di denuncia non è soggetto a valutazioni preventive in ordine alla fondatezza della notizia di reato – che competono all'Autorità Giudiziaria – e non è limitato ai soli casi in cui la persona offesa frequenti l'istituto scolastico, ma riguarda ogni reato appreso nell'esercizio delle funzioni, indipendentemente dalla identità o collocazione della vittima.

L'operatore scolastico che apprenda, nello svolgimento delle funzioni, la possibile consumazione di fatti di rilievo penale caratterizzati da procedibilità d'ufficio – ad es. maltrattamenti in famiglia, ipotesi aggravate di violenza sessuale – provvederà a darne comunicazione all'Autorità Giudiziaria, ovvero ad altri organi che ad essa abbiano l'obbligo di riferire (ad esempio, le Forze dell'Ordine).



Evitando giudizi di valore o affrettate quanto inopportune conclusioni, redigerà a tal fine una relazione nella quale saranno riportate in modo oggettivo le circostanze che hanno portato ad emergere l'illecito. L'operatore scolastico dovrà assolutamente evitare di informare la famiglia di appartenenza dello studente nonché la persona a carico della quale si ipotizza la consumazione di illeciti penali in ordine all'avvenuta segnalazione, ciò a maggior ragione laddove il soggetto incolpato sia intraneo all'istituto scolastico. Le valutazioni circa l'informazione relativa all'esistenza di indagini preliminari, a persone terze ivi compresa le famiglie di provenienza della persona offesa o dell'accusato, sono riservate all'Autorità Giudiziaria.

### **8) Impegni assunti dall'Ordine degli Avvocati**

Il ruolo dell'avvocato è fondamentale nella gestione, nell'orientamento ed auspicabilmente nel superamento delle situazioni di conflitto familiare e non solo. Molto spesso l'avvocato è il primo professionista a venire a contatto con la vittima di violenza e, conformemente alla propria funzione anche sociale ed alla propria deontologia, può svolgere un ruolo fortemente incisivo e proattivo in vista non solo del contrasto ma anche del contenimento e della prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti dei soggetti vulnerabili.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Aosta si impegna a collaborare costantemente con le altre istituzioni firmatarie del presente protocollo per il raggiungimento degli scopi dello stesso. In particolare esso si propone di:

- divulgare presso i propri iscritti la conoscenza dell'esistenza del presente protocollo e degli interventi disponibili in caso di violenza, in un'ottica di non solo di valorizzazione dei predetti strumenti ma anche di sensibilizzazione verso le problematiche in trattazione. La divulgazione sarà importante, in particolare, tra gli avvocati che si occupano di materie penalistiche, iscritti nelle liste dei difensori d'ufficio e nell'elenco degli avvocati disponibili, per la materia penale, al patrocinio a spese dello stato per i non abbienti;
- collaborare alla promozione di incontri periodici di formazione che coinvolgano e mettano in contatto i propri iscritti con altri operatori (sanitari, Forze dell'Ordine, strutture di accoglienza, Magistrati, assistenti sociali) al fine di conoscere e ottimizzare i rispettivi ambiti operativi garantendo altresì una formazione continua per gli avvocati in materia di violenza.

Lo Sportello per il cittadino istituito presso l'Ordine degli Avvocati, conformemente alle sue finalità, è certamente sempre a disposizione delle vittime di violenza per fornire suggerimenti di carattere legale ed informazioni – anche circa le possibilità di assistenza psicologica, pratica e logistica offerte dagli operatori presenti sul territorio.

### **9) Attribuzioni del Centro Antiviolenza**

Il Centro Antiviolenza nell'ambito delle proprie finalità statutarie di sostegno alle donne vittime di violenza domestica e non solo, tenendo presente il quadro di riferimento normativo in premessa citato, ed in conformità al presente protocollo si impegna a garantire alle donne maltrattate che giungono al Centro sostegno e assistenza attraverso:

- colloqui e percorsi individuali di accoglienza, di elaborazione della violenza subita e di sostegno relazionale, garantendo altresì la riservatezza per evitare uno dei fenomeni più comuni di vittimizzazione secondaria e ciò quello relativo alla violazione della propria privacy;
- percorsi di sostegno psicologico, anche in raccordo con il servizio territoriale di psicologia;
- la formazione di gruppi di Auto Mutuo Aiuto per la condivisione delle esperienze pregresse;
- la segnalazione per l'eventuale ospitalità temporanea nelle strutture protette disponibili sul territorio per le donne sole e/o con bambini che corrono rischi per la propria incolumità a causa della violenza, nel rispetto della propria metodologia e della volontà delle persone offese;

- la consulenza legale finalizzata ad informare le vittime circa gli aspetti giuridici della situazione che le coinvolge, con un sostegno ed un accompagnamento – sopra tutto delle donne ospiti delle case protette – nelle varie fasi della denuncia e nelle pratiche giuridico legali, nel rispetto della loro volontà e della loro libera scelta;
- il sostegno e l'assistenza per la ricerca di lavoro attraverso una consulenza di volontarie esperte e qualificate che siano anche di riferimento per il territorio.

Si impegna altresì a:

- promuovere, sostenere e realizzare percorsi di formazione e di sensibilizzazione sul tema della violenza alle donne, insieme ad altri soggetti firmatari del protocollo, mirati alla preparazione degli operatori che per i rispettivi campi di competenza operativa sul territorio vengono in contatto con donne e bambini vittime di violenza;
- provvedere alla raccolta, all'elaborazione e alla diffusione dei dati in suo possesso relativi al fenomeno della violenza sulle donne in vista di attività di ricerca e di approfondimento della tematica, anche attraverso pubblicazioni e/o pubblici incontri. Tale rilevazione viene effettuata anche al fine di indagare la qualità dei percorsi delle donne che vengono accolte;
- fornire, attraverso la biblioteca specializzata presente al Centro, alla popolazione in generale ed in particolare ai docenti e ai discenti delle scuole e agenzie di formazione valdostane, il materiale informativo relativo ai temi legati alla violenza, alla sua prevenzione, alle cause culturali, all'educazione contro gli stereotipi;
- collaborare con le istituzioni scolastiche e gli altri firmatari del presente protocollo per promuovere e realizzare percorsi di formazione e sensibilizzazione rivolti a docenti e discenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado, al fine fornire loro strumenti critici di approccio al tema e di operare anche in chiave culturale e di prevenzione per il futuro.

### **10) Impegni della Consigliera regionale di parità**

La Consigliera di Parità è figura istituzionale che vede definiti i propri compiti e funzioni dall'art. 15 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna – D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - i cui principi sono stati recepiti dalla Legge Regionale della Valle d'Aosta 23 dicembre 2009 n. 53.

In base alla normativa su richiamata *“le consigliere ed i consiglieri di Parità intraprendono ogni utile iniziativa, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo fra gli altri i seguenti compiti:*

- a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere con particolare riferimento al mondo del lavoro – accesso, condizioni, formazione, progressione di carriera, retribuzione anche pensionistica;*
- b) promozione di progetti di azioni positive;*
- c) – f) omissis..;*
- g) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni;*
- h) verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive;*
- i) collegamento e collaborazione con gli assessorati, gli enti locali e con organismi di parità”.*

Coerentemente con le proprie finalità istituzionali ed in particolare con quanto stabilito dalle lettere g-i) dell'art. 15 D. Lgs. 198/2006 su richiamato, l'Ufficio della Consigliera di Parità si impegna a:

- promuovere la conoscenza del presente protocollo e delle sue finalità;
- offrire le proprie competenze all'operatività della rete;
- valorizzare i progetti esistenti e futuri che saranno organizzati in sede di tavolo permanente;
- adempiere puntualmente a quanto stabilito dall'art. 13 D. Lgs. 198/2006, posto che nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, le consigliere ed i consiglieri di parità sono pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione all'A.G. dei reati di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio

## **11) PROCEDURE OPERATIVE**

Scopo fondamentale di tutti i firmatari del presente protocollo sarà quello di garantire la migliore tutela, protezione e promozione possibile della vittima di violenza. Nemmeno andrà trascurata la posizione soggettiva del reo: ove individuato o individuabile, la massima cura ed impegno sarà profusa per la rimozione o l'elisione delle cause scatenanti la violenza, per il recupero di una situazione individuale, familiare e sociale il più possibile armoniosa.

Nel momento in cui uno degli aderenti al presente protocollo riceve la notizia di un episodio di violenza consumata ai danni di un soggetto vulnerabile, in accordo con lo stesso, farà il possibile per attivare prontamente – se necessario anche mediante un servizio di mediazione linguistico culturale – gli strumenti di assistenza e sostegno disponibili, al fine di predisporre tutte le azioni di competenza dei diversi firmatari secondo le seguenti modalità:

se la notizia perviene sotto forma di denuncia alla Polizia Giudiziaria, l'Ufficio ricevente provvederà a raccogliere la stessa nel massimo rispetto della riservatezza della persona, attivando i necessari contatti con i referenti del servizio sanitario ed, in accordo con la vittima, dei servizi sociali. Qualora si tratti di violenza (eventualmente domestica) ai danni di una donna, le si dovrà dare prontamente comunicazione della presenza sul territorio del Centro Antiviolenza nonché della possibilità di attivare percorsi di ospitalità protetta;

se la persona che ha subito violenza accede ad uno dei presidi dell'Azienda Sanitaria Locale, essa verrà assistita secondo le migliori prassi mediche e verrà inoltrata denuncia all'A.G. nei casi previsti dall'art. 331 c.p.p.; verrà tenuta traccia anche degli accessi dai quali possa evincersi la possibile consumazione di ipotesi di reato non connotate da procedibilità d'ufficio, al fine di valutare congiuntamente eventuali reiterate richieste di assistenza sanitaria; in caso di pluralità di accessi nel corso del tempo tali da indurre il sospetto di altrui agiti violenti o costrittivi, si provvederà alla segnalazione all'A.G. per le valutazioni e determinazioni di competenza. Anche in questo caso, qualora si tratti di violenza ai danni di una donna, varrà quanto sopra espresso circa le possibilità di accesso al Centro Antiviolenza ed alle strutture protette. In accordo con la vittima, la vicenda potrà essere segnalata ai servizi sociali di riferimento;

se la vittima di violenza accede ad uno dei servizi sociali presenti sul territorio, essa verrà accolta nel rispetto delle migliori procedure e prassi vigenti. La vittima verrà naturalmente indirizzata secondo la migliore convenienza del caso concreto presso uno dei servizi sanitari presenti sul territorio e, qualora si palesi l'ipotesi di un reato procedibile d'ufficio, verrà inoltrata segnalazione all'A.G. ex art. 331 c.p.p. La persona offesa sarà se del caso informata della presenza sul territorio di strutture protette e del Centro Antiviolenza

Anche il Centro Antiviolenza dal canto suo, se accoglierà per primo una donna vittima di violenza, la informerà delle possibilità di inserimento in struttura protetta e dell'aiuto disponibile da parte dei servizi sociali; la consiglierà inoltre al meglio circa i suoi diritti di vittima di reato, che potrà rivolgersi alla Polizia Giudiziaria o direttamente alla Procura della Repubblica – autonomamente o per il tramite di un legale.

L'Ordine degli Avvocati dal canto suo garantisce, per mezzo dei suoi iscritti, la piena informazione alle vittime di violenza circa i diritti spettanti e le possibilità di aiuto, sanitario logistico e psicologico, presenti sul territorio.

Il tavolo permanente avrà lo scopo di assicurare un costruttivo rapporto di interazione tra i soggetti firmatari del presente protocollo, nonché di monitorare che a tutti gli operatori direttamente impegnati nel fronteggiare gli episodi di violenza vengano costantemente forniti adeguati livelli di formazione e qualificazione professionale. Al fine di agevolare le comunicazioni tra le parti e la riunione del tavolo permanente, ciascuno dei soggetti firmatari dovrà mettere a disposizione della rete i recapiti telefonici e di posta elettronica dei referenti.

### **12) Clausola di apertura**

Il presente Protocollo è aperto alla firma da parte di ulteriori enti pubblici, ordini professionali, associazioni private rappresentative di interessi e funzioni inerenti le finalità specifiche di tutela e promozione dei soggetti vulnerabili qui perseguite.

Ciascun firmatario potrà proporre, in sede di tavolo permanente o con comunicazione telematica certificata, l'inclusione degli enti, ordini ed associazioni di cui al precedente paragrafo, che dovrà essere approvata – anche in riferimento agli specifici impegni assunti – dalla maggioranza assoluta degli odierni firmatari.

Fermo restando quanto precede circa la maggioranza richiesta per l'inclusione di ulteriori enti, ordini ed associazioni, per le formalità inerenti gli eventuali e futuri atti di adesione tutti gli odierni firmatari delegano sin d'ora il Magistrato Sostituto Procuratore della Repubblica titolare *pro tempore* del Dipartimento d'indagine per la persona e la comunità familiare (DIPEC).

### **13) Clausola di invarianza finanziaria**

All'attuazione del presente Protocollo si provvede con le risorse economiche, di personale e strumentali previste a normativa vigente, senza oneri aggiuntivi per le istituzioni firmatarie.

### **14) Durata**

Il presente Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, ha carattere sperimentale ed avrà la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data odierna, in modo da permettere la riunione di almeno tre successivi incontri del tavolo permanente.

Sarà tacitamente rinnovato a scadenza salvo diverse intese tra le parti.

Aosta, 31 luglio 2018

Presidenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta \_\_\_\_\_

Presidenza del Tribunale di Aosta \_\_\_\_\_

Ordine degli Avvocati di Aosta \_\_\_\_\_

Procura della Repubblica di Aosta \_\_\_\_\_

Questura di Aosta \_\_\_\_\_

Comando Gruppo Carabinieri Valle d'Aosta \_\_\_\_\_

Comando Regionale della Guardia di Finanza \_\_\_\_\_

Per il Comando del Corpo Forestale Valle d'Aosta L'Assessore all'agricoltura e ambiente \_\_\_\_\_

Per i Servizi sociali regionali l'Assessore alla sanità, salute, politiche sociali e formazione \_\_\_\_\_

Azienda Sanitaria Locale \_\_\_\_\_

Per la Sovrintendenza regionale agli Studi l'Assessore all'istruzione e cultura \_\_\_\_\_

Consigliera regionale di Parità \_\_\_\_\_

Centro Antiviolenza di Aosta \_\_\_\_\_

Ordine dei Giornalisti della Valle d'Aosta \_\_\_\_\_